

Verbale di accordo sindacale

Oggi 24 gennaio 2017 in Verona, presso la sede di Ance Verona Costruttori Edili, in via Teresa n. 12 si sono incontrati:

- Ance Verona Costruttori Edili, rappresentata dal Presidente, ing. Fortunato Serpelloni, dal Vice Presidente con delega ai rapporti sindacali, geom. Alberto Guerra, i componenti della commissione sindacale, geom. Pietro Aloisi, geom. Marco Perizzolo, rag. Antonio Savio, geom. Pierfrancesco Tieni, geom. Carlo Trestini, assistiti dal direttore, dott. Alberto Sandri e dal sig. Maurizio Stoppa,

e, in ordine alfabetico,

- la Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini e del Legno – Fe.N.E.A.L.-U.I.L. – della provincia di Verona rappresentata dal segretario provinciale, il sig. Cesare Valbusa e i componenti, sig. Saverio Alberti, sig.a Annalisa Barbetta e sig. Pietro De Angelis,

- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini – F.I.L.C.A.-C.I.S.L. della provincia di Verona rappresentata dal segretario provinciale, il sig. Davide Zardini, e i componenti, sig. Giuseppe Amato, sig. Giancarlo Tosato, sig. Gabriele Zaccaria e sig. Mladenovic Bojan,


- La Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia, Industrie ed Estrattive – F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. della provincia di Verona rappresentata dal segretario provinciale, il sig. Fausto Zaupa e i componenti, sig. Mariano Albanese, sig. Jorge Busquet e sig. Nicola Spadavecchia

(d'ora in poi tutte assieme Parti Sociali provinciali)

per la stipula dell'accordo sindacale di rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro per la provincia di Verona 12 dicembre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini 19 aprile 2010 (edilizia industria) così come modificato dall'accordo di rinnovo del 1° luglio 2014, tenuto conto del Piano Industriale Cassa Edile di Verona sottoscritto dalle Parti Sociali provinciali in data 30 settembre 2015.

Premesso che le Parti sopra individuate con il presente accordo sindacale di rinnovo dell'integrativo provinciale:

- vogliono sottolineare l'importanza del sistema contrattuale di secondo livello teso all'ottimizzazione dei rapporti tra i lavoratori e le imprese, nell'ambito del settore delle costruzioni in generale;

A collection of approximately 15 handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally across the bottom of the page. The signatures vary in style, with some being very stylized and others more legible. They appear to be the signatures of the representatives mentioned in the text above.

- intendono ribadire la volontà, soprattutto in una fase di forte crisi economica e finanziaria come quella che stiamo vivendo, di adottare buone prassi per preservare la centralità delle imprese sane e regolari che consentano il miglioramento delle condizioni dei lavoratori e delle imprese, si conviene quanto segue:

Art. 22 – Contribuzione e prestazioni Cassa Edile di Verona

Con riferimento a quanto previsto al *punto B)* del paragrafo *“Processo di razionalizzazione degli Enti paritetici”* del *“Protocollo sugli organismi bilaterali”* dell’accordo 1° luglio 2014 di rinnovo del CCNL 19 aprile 2010, a partire dal 1° gennaio 2017 la misura del contributo dovuto alla Cassa Edile di Verona, ai sensi dei commi sesto e settimo dell’art. 36 da calcolarsi sulla retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 del C.C.N.L. 19 aprile 2010, compreso l’Elemento Distinto della Retribuzione, per tutte le ore di lavoro normali effettivamente prestate dall’operaio e apprendista operaio e per le ore di festività retribuite cadenti nel mese è del 2,50%, di cui il 2,08% a carico delle imprese e 0,42% a carico degli operai. La differenza dell’aliquota pari a 0,02% rispetto alla precedente contribuzione (2,52%) viene temporaneamente destinata al Fondo Diritto allo studio e Mutualizzazione Cariche sindacali con contabilità separata.

Dalla stessa data vengono soppressi il *“Fondo prestazioni”* con il relativo contributo di finanziamento nella misura attuale dello 0,40%, e il *“Fondo imprese virtuose”* con il relativo contributo di finanziamento dello 0,30%.

Le Parti sociali provinciali concordano nell’aggiornare l’importo della prestazione Cassa Edile *“Contributo malattia primi 3 giorni”* che, a partire da 1° gennaio 2017 verrà riconosciuta per un ammontare pari a euro 130,00 per evento (malattie di durata superiore a 3 gg e fino a 6 gg. e per un totale di 3 eventi in un biennio).

Dal 1° gennaio 2017 viene eliminata la prestazione Cassa Edile *“Premio presenza”*.

Art. 23 - Anzianità Professionale Edile

L’accordo 1° luglio 2014 di rinnovo del CCNL 19 aprile 2010 ha introdotto una nuova regolamentazione dell’istituto dell’Anzianità Professionale Edile (art. 29) con l’istituzione, dal 1° ottobre 2014, del Fondo Nazionale Anzianità Professionale Edile (F.N.A.P.E.) e la previsione della copertura dei relativi oneri, con un contributo a carico dei datori di lavoro, nella misura stabilita dalle parti sociali nazionali, per ciascuna circoscrizione territoriale, prevista dall’allegato A dello stesso art. 29.

Il contributo a carico dei datori di lavoro iscritti alla Cassa Edile di Verona da versare a partire dal 1° ottobre 2014, individuato nell’allegato A dell’art. 29 dell’accordo nazionale di rinnovo, è stato previsto nella misura del 3,80%, lo 0,40% in più rispetto alla misura prevista a livello provinciale.

Le Parti sociali provinciali concordano che a partire dal 1° gennaio 2017 la misura del contributo dovuto alla Cassa Edile di Verona, da calcolarsi sulla retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. 19 aprile 2010, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 17 del C.C.N.L. venga portata al 3,80% senza alcun aumento dell'onere per le imprese recuperando la differenza dall'aliquota dello 0,40% del soppresso "Fondo Prestazioni".

Le Parti Sociali provinciali, inoltre, sempre con riferimento a quanto previsto dall'art. 29 "Anzianità Professionale Edile" dell'accordo 1° luglio 2014 di rinnovo del CCNL e successivi accordi nazionali di interpretazione autentica, con il presente accordo, formalizzano il recepimento delle indicazioni nazionali ai fini dell'utilizzo delle riserve ai fini A.P.E. e le riserve di altri istituti contrattuali della Cassa Edile di Verona, fino ad esaurimento, per evitare l'aumento dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro per il periodo dal 1° ottobre 2014 al 31 dicembre 2016. Le riserve relative ad altri istituti contrattuali utilizzati a tal fine sono quelle relative al "Fondo prestazioni previdenziali anzianità e progetti".

Art. 26 - "Fondo sviluppo per alta formazione"

Con l'obiettivo di promuovere ed incrementare la formazione imprenditoriale e dei "quadri" nelle imprese in questo momento di forte cambiamento del settore edile dovuto anche alla pesante crisi che non si è ancora arrestata, le Parti Sociali provinciali concordano di un incremento dell'aliquota di contribuzione al Fondo sviluppo per alta formazione pari allo 0,215% a partire dal 1° gennaio 2017. Pertanto la nuova aliquota sarà pari allo 0,315%. L'incremento dell'aliquota nella misura pari allo 0,20% sarà temporaneo e fino al 30 settembre 2017, senza possibilità di tacita proroga; le Parti Sociali provinciali, entro la scadenza del periodo, si incontreranno per definirne l'abrogazione o la diversa destinazione.

Le Parti Sociali provinciali concordano inoltre che, una parte delle risorse, derivante dalla contribuzione al Fondo nella misura dello 0,015% a partire dal 1° gennaio 2017, sia destinata a finanziare progetti riguardanti la sicurezza negli ambienti di lavoro nelle imprese, l'adozione dei modelli organizzativi o di certificazioni, etc.,

Le Parti si incontreranno successivamente per definire la regolamentazione per l'accesso a tali risorse, dove, nella fase iniziale, verrà messa già a disposizione la somma di euro 15.000,00 derivate da altre riserve presso la Cassa Edile. Tale modifica non comporterà alcun aumento per i datori di lavoro in quanto, la contribuzione viene reperita dall'abrogato "Fondo imprese virtuose" e dalla riduzione della contribuzione al Fondo Diritto allo studio e Mutualizzazione Cariche sindacali.

Fondo lavori usuranti e pesanti

L'art. 108, paragrafo sesto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 18 giugno 2008 e il "Protocollo Prevedi" del C.C.N.L. 19 aprile 2010, ha previsto l'istituzione a partire dal 1° ottobre 2010 di un "Fondo lavori usuranti e pesanti" finanziato con il contributo a carico

dei datori di lavoro nella misura del 0,10% presso la Cassa Edile. Con l'accordo provinciale del 28 ottobre 2010 e relative istruzioni operative, le Parti Sociali provinciali per evitare l'aumento dell'aliquota contributiva a carico delle imprese hanno concordato l'utilizzo delle riserve e di parte della contribuzione al "Fondo Imprese Virtuose".

Viene concordato che, a partire dal 1° gennaio 2017 viene costituito il "Fondo lavori usuranti e pesanti" venga finanziato autonomamente dall'aliquota contributiva dello 0,10%, senza alcun onere aggiuntivo a carico delle imprese.

Art. 21 e art. 24 – Fondo Diritto allo studio e Mutualizzazione Cariche sindacali

Le Parti Sociali provinciali concordano che a partire dal 1° gennaio 2017 i Fondi presso la Cassa Edile di Verona, "Diritto allo Studio" (art.21 CCPL 12.12.2006) e "Mutualizzazione Cariche sindacali" (Art. 24 CCPL 12.12.2006) verranno accorpate in un unico Fondo denominato Fondo "Diritto allo studio e Mutualizzazione Cariche sindacali". Dal 1° gennaio 2017 la contribuzione al Fondo è pari al 0,085%. Con il mese di entrata in vigore della sperimentazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale in ambito regionale, la contribuzione di finanziamento sarà ridotta ulteriormente della misura del 0,055%.

Art. 17 e Art. 20 - Centro paritetico per la formazione, la sicurezza e i servizi al lavoro di Verona ESEV – CPT

A seguito dell'unificazione in data 1° ottobre 2015 dei due Enti Paritetici provinciali di settore - l'Ente Scuola Edile Veronese (E.S.E.V. - art. 20 CCPL 12.12.2006) e il Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (C.P.T - art. 17 CCPL 12.12.2006) in un Unico Ente Paritetico denominato "Centro paritetico per la formazione, la sicurezza e i servizi al lavoro di Verona ESEV – CPT", in attuazione del Protocollo sugli Organismo bilaterali dell'accordo di rinnovo 1° luglio 2014 del CCNL edilizia industria, vengono accorpate, a partire dal 1° gennaio 2017, in una unica aliquota nella misura del 0,85%, le due aliquote di finanziamento dei rispettivi Enti.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale in ambito regionale

Le Parti sociali provinciali concordano nel recepire al livello contrattuale per la provincia di Verona la regolamentazione dell'"Accordo Quadro regionale sperimentale sulla rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza territoriale per le imprese edili iscritte alle Casse edili industriali del Veneto" (vedi regolamentazione allegato 1).

In base a quanto previsto dall'accordo Quadro, le Parti Sociali provinciali concordano nell'istituzione presso la Cassa Edile di Verona del Fondo denominato "Fondo per il finanziamento della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale in ambito regionale" finanziato con aliquota contributiva nella misura del 0,055%, recuperando l'aliquota dal Fondo "Diritto allo studio e Mutualizzazione Cariche sindacali" e quindi, senza alcun onere aggiuntivo per le imprese.

La partenza dell'operatività del Fondo e della relativa contribuzione è vincolata al recepimento dell'accordo quadro regionale sopra citato, da tutte le rispettive

Organizzazioni territoriali provinciali del Veneto. La sperimentazione, e quindi il relativo finanziamento, della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale in ambito regionale, avrà una durata di due anni a far data dal 1° aprile 2017 e fino al 31 marzo 2019. Prima di tale scadenza, le Parti Sociali provinciali si ritroveranno per valutare la proroga ovvero il consolidamento dell'Accordo, che non potrà pertanto essere soggetto a tacita proroga. Rimangono comunque in vigore gli accordi sindacali provinciali 31 marzo 2010 e 7 maggio 2010 relativi al rappresentate dei lavoratori per la sicurezza territoriale.

Elemento Variabile della Retribuzione – E.V.R.

Le Parti sociali provinciali concordano nel recepire a livello contrattuale per la provincia di Verona la regolamentazione relativa alle "Linee guida per la determinazione ed erogazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per le imprese edili industriali del Veneto"(vedi regolamentazione allegato 2).

Previdenza complementare

Le Parti Sociali provinciali stabiliscono l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2017 di un contributo mensile pari a euro 10,00 a carico dei datori di lavoro per ogni operaio, da versare al "PREVEDI" o ai Fondi di previdenza complementare negoziali di settore secondo le stesse modalità previste per il contributo alla previdenza complementare già introdotto dall'accordo sindacale di rinnovo del CCNL 1° luglio 2014 che andrà ad integrare la posizione previdenziale già aperta per il lavoratore al Fondo. Resta inteso che, finché il lavoratore non comunica per iscritto alla Cassa Edile la volontà di versare tale contributo a un Fondo Pensione negoziale diverso da Prevedi, il contributo incassato dalla Cassa Edile sarà versato sulla sua posizione aperta presso il Fondo Prevedi.

Tale contributo è aggiuntivo a quello attualmente previsto a carico del datore di lavoro.

Il contributo contrattuale non avrà incidenza sugli istituti retributivi previsti dal vigenti contratti collettivi nazionale e provinciale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

La Parti si danno atto che a tale contributo è dovuta esclusivamente la contribuzione Inps di solidarietà.

Decorrenza e durata

Il presente accordo sindacale di rinnovo decorre dal 1° gennaio 2017 ed avrà vigore fino al 30 giugno 2018, fatta salva eventuale diversa data condivisa a livello regionale, confermando la proroga della regolamentazione del Contratto Collettivo provinciale di Lavoro 12 dicembre 2006 e dei successivi accordi sindacali di modifica ed integrazione.

Il presente accordo sindacale si intende prorogato oltre la data di scadenza in assenza di disdetta operata anche da una sola delle parti firmatarie e comunque fino alla diversa eventuale nuova data che per i contratti integrativi provinciali sarà fissata in sede di rinnovo del vigente C.C.N.L. edilizia industriale.

A collection of approximately 15 handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally across the bottom of the page. The signatures vary in style and complexity, representing the various parties involved in the agreement.

Coordinamento testo Contratto Collettivo provinciale di Lavoro

Le Parti Sociali provinciali si impegnano a procedere entro il 30 giugno 2017 all'aggiornamento del testo del Contratto Collettivo di Lavoro per la provincia di Verona 12 dicembre 2006, con il coordinamento della regolamentazione degli accordi sindacali sottoscritti negli anni successivi.






Letto, confermato e sottoscritto










ANCE Verona Costruttori Edili

FE.N.E.AL-U.I.L. Verona

F.I.L.C.A.-C.I.S.L. Verona

F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. Verona

Allegato 1): "Accordo quadro regionale sperimentale sulla rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza territoriale per le imprese edili iscritte alle Casse Edili industriali del Veneto";

Allegato 2): "Linee guida per la determinazione ed erogazione dell'E.V.R. per le imprese edili industriali del Veneto".

ACCORDO QUADRO REGIONALE SPERIMENTALE SULLA RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE PER LE IMPRESE EDILI ISCRITTE ALLE CASSE EDILI INDUSTRIALI DEL VENETO

Tra **ANCE VENETO**, in persona del Presidente "pro tempore" arch. Giovanni Salmistrari, giusta mandato di rappresentanza conferito congiuntamente da **ANCE BELLUNO, ANCE PADOVA, ANCE TREVISO, ANCE ROVIGO, ANCE VENEZIA, ANCE VERONA E ANCE VICENZA**

e

FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL VENETO, nelle persone dei rispettivi Segretari Regionali sigg. Valerio Franceschini, Francesco Orrù e Leonardo Zucchini

(per brevità di seguito definiti insieme: Le Parti sociali)

Le Parti sociali, premesso che

- nell'ambito di un processo di crescita della cultura della sicurezza nel comparto regionale veneto delle costruzioni, valutano positivamente le iniziative e le esperienze fin qui intraprese nella materia della prevenzione dagli Enti bilaterali a livello territoriale;
- condividono, anche quando operi già un RLST provinciale adeguatamente formato e regolarmente nominato dalle OO.SS. territoriali provinciali nell'ambito dell'Ente Unico Territoriale per la formazione e sicurezza, l'esigenza di attivare comunque a livello regionale un servizio di "Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale" (*anche detto: RLST*) per garantire - in un'ottica di favorire l'implementazione di un efficace "sistema per la sicurezza sul lavoro" nelle imprese edili industriali del Veneto - un importante supporto nella gestione aziendale degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.

convengono quanto segue:




a) Nelle aziende edili industriali fino a 15 dipendenti il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sarà di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno in conformità a quanto previsto dal vigente Accordo Interconfederale 22 giugno 1995

Di tale nomina verrà data comunicazione all'Ente Unico territoriale per la formazione - sicurezza

b) Nelle aziende edili che occupano più di 15 dipendenti il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sarà di norma individuato in uno dei componenti eletti e facenti parte della RSU, che si sia proposto anche per detto ruolo, e che abbia riportato il maggior numero di voti all'atto dell'elezione della stessa RSU, in conformità a quanto previsto dal vigente Accordo Interconfederale 22 giugno 1995

Il nominativo del componente la RSU svolgente anche le funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sarà comunicato all'Ente Unico territoriale per la formazione - sicurezza

c) Fermo restando l'ambito di operatività nei cantieri da parte dell'RLST provinciale richiamato nella premessa, in mancanza di elezione diretta del Rappresentante dei



Lavoratori per la Sicurezza da parte dei lavoratori al loro interno nelle aziende edili fino a 15 dipendenti, ovvero nelle aziende edili occupanti più di 15 dipendenti dove non sia eletto ed operi all'interno della RSU un RLS, le funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza saranno esercitate da uno dei tre Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali designati congiuntamente per la Regione Veneto dalle OO.SS. regionali di categoria firmatarie del presente Accordo ed individuati nell'ambito di soggetti che siano in possesso di provate e specifiche cognizioni tecnico/pratiche/operative in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro nel settore edile, ovvero che abbiano maturato adeguata esperienza lavorativa nel settore edile.

Le predette tre figure svolgeranno il proprio ruolo in favore delle imprese edili del Veneto che applicano il CCNL edilizia industria e delle imprese iscritte alle Casse Edili Industriali del Veneto.

Gli RLST regionali saranno assunti dall' Associazione per la Sicurezza Costruzioni del Veneto (A.S.C.) (*di seguito chiamata: Associazione*), costituita congiuntamente dalle OO.SS. regionali firmatarie del presente Accordo.

Le OO.SS. Regionali comunicheranno i nominativi dei soggetti designati a svolgere il ruolo di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali per la Regione Veneto a tutte le Associazioni Territoriali dei Costruttori Edili del Veneto aderenti all'Ance, all'Ente Unico territoriale per la formazione – sicurezza di ogni singola provincia, nonché alle imprese del Veneto dalle quali detti soggetti dovessero provenire

I nomi e le aree di competenza operativa all'interno della Regione Veneto dei tre RLST saranno indicati dall'Associazione per la Sicurezza Costruzioni del Veneto (A.S.C.) alle OO.SS territoriali ,a tutte le Associazioni Territoriali provinciali e regionali dei Costruttori Edili del Veneto aderenti all' ANCE nonché agli Enti Unici territoriali per la formazione – sicurezza di ogni singola provincia.

Per la durata del loro incarico e nello svolgimento delle loro funzioni i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali per la Regione Veneto non potranno compiere attività di proselitismo sindacale, come pure non potranno promuovere assemblee sindacali o avanzare rivendicazioni di natura sindacale.

Lo svolgimento delle funzioni degli RLST sarà altresì incompatibile con le funzioni di rappresentanza sindacale, ex art.48, comma 8, del Dlgs 81/2008 e s.m.i..

Gli RLST eserciteranno le attribuzioni di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. esclusivamente nelle aziende o unità produttive industriali edili della Regione Veneto nelle quali non sia stato eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

I compiti degli RLST regionali, atteso quanto definito dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., riguarderanno:

- I) La consultazione in ordine alla valutazione dei rischi di cantiere, all' individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione aziendale;
- II) la consultazione sulla designazione del Responsabile e degli Addetti al Servizio di prevenzione incendi, al primo soccorso, alle emergenze;
- III) la ricezione dalle imprese delle comunicazioni relative al POS ed al luogo dove questo viene tenuto sulla base del Regolamento di attuazione che sarà definito dalle Parti sociali firmatarie del presente Accordo e che riguarderà anche i tempi e le modalità di invio della documentazione in questione



Le Parti sociali si danno altresì atto che l'attività di rappresentanza degli RLST regionali dovrà comunque essere svolta con spirito costruttivo ed orientata a finalità di prevenzione e al costante miglioramento delle condizioni di sicurezza dei cantieri, per diffondere la cultura e le buone pratiche antiinfortunistiche tra le imprese ed i lavoratori, privilegiando, nella fase iniziale, l'attuazione di progetti congiunti di attività con gli Enti Unici per la formazione -sicurezza operanti nelle singole province del Veneto.

Prima di procedere al ricorso alle autorità competenti, gli RLST regionali - qualora, a seguito degli accessi effettuati nelle imprese o nei singoli cantieri edili, ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e preposti ovvero i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro - saranno tenuti ad informarne l'Ente Unico territoriale per la formazione - sicurezza di ogni singola provincia, che, sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, stabilirà in merito all'adozione delle necessarie misure.

Gli RLST regionali, dietro richiesta per l'espletamento delle loro funzioni riceveranno copia del documento di cui all'art. 17 co. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53. co. 5 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i, nonché, sempre a loro richiesta, accederanno ai dati di cui all'art. 18. co. 1 lett. r) del medesimo D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

Entrambi i documenti potranno essere consultati esclusivamente in azienda.

Per l'esercizio delle loro attribuzioni, gli RLST regionali :


- signaleranno preventivamente al datore di lavoro e all'Ente Unico territoriale per la formazione - sicurezza di ogni singola provincia la visita che hanno programmato di effettuare, concordandola con il datore di lavoro stesso. Il diritto di accesso ai cantieri sarà esercitato nel rispetto delle esigenze organizzative e/o produttive dell'azienda;
- saranno muniti di apposita tessera di riconoscimento da esibirsi prima dell'accesso in impresa o nel cantiere;
- riceveranno, previa richiesta, copia della documentazione aziendale, di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. consultabile, anche su supporto informatico, esclusivamente in azienda, allo scopo di acquisire informazioni in merito a quanto attiene alla sicurezza ed all'ambiente di lavoro;
- saranno tenuti alla massima riservatezza in merito a quanto acquisito in sede di visita che potrà essere utilizzato esclusivamente in relazione alle funzioni che la legge loro attribuisce, fermo restando il rispetto del segreto industriale.

L'impresa, fermo restando il rispetto da parte degli RLST regionali delle modalità di esercizio delle loro attribuzioni richiamate nel comma precedente, si impegnerà a garantire l'accesso al cantiere e la presenza del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) o di un addetto da questi incaricato.

Delle visite aziendali e degli altri interventi di consultazione verrà redatto un resoconto, copia del quale sarà contestualmente consegnato all'impresa.

In tale documento verranno riportate le indicazioni e le raccomandazioni in tema di sicurezza avanzate dall'RLST regionale, il quale confermerà l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sullo stesso.

Le visite degli RLST, oltre che sulla base del programma di lavoro, potranno avvenire su



richiesta aziendale, anche per il tramite e con l'assistenza dell'Associazione Territoriale dei Costruttori Edili aderente all'Ance

Degli esiti dell'esercizio delle proprie funzioni verrà redatta dal singolo RLST regionale una relazione trimestrale, da inoltrarsi all'Ente Unico territoriale per la formazione – sicurezza di ogni singola provincia, contenente gli elementi più significativi delle visite effettuate nell'ambito della stessa provincia.

Ogni divergenza sorta tra l' RLST regionale e l'impresa sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle normative vigenti, che non sia componibile tra le parti stesse sarà verbalizzata e, prima di qualsiasi ulteriore azione, dovrà essere sottoposta all'Ente Unico territoriale per la formazione – sicurezza della singola provincia, come previsto dal comma 2 dell'art. 51 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

Le decisioni al riguardo assunte dall'Ente Unico territoriale per la formazione – sicurezza della singola provincia per la composizione delle divergenze insorte saranno vincolanti per l'impresa e l'RLST regionale.

Per il funzionamento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali del Veneto, le Parti sociali convengono che si provveda tramite un versamento da parte delle singole Casse Edili Industriali del Veneto all' Associazione per la Sicurezza Costruzioni del Veneto (A.S.C.) di un'aliquota pari allo 0.055% della massa salari – da calcolarsi su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.D.R. 31 luglio 1992 per le ore di lavoro ordinario prestato e sul trattamento economico per le festività (escluso 4 novembre) - denunciata e versata dalle singole imprese iscritte ed aderenti alla stesse Casse Edili.

Tale aliquota sarà evidenziata tra le aliquote di contribuzione poste a carico delle imprese e dovute alle singole Casse Edili Industriali del Veneto.

Tale aliquota sarà prioritariamente costituita tramite riduzione in pari misura di altre contribuzioni dovute alle stesse Casse Edili ed individuate con apposite intese sottoscritte dalle singole Associazioni Territoriali dei Costruttori Edili del Veneto e dalle OO.SS. provinciali entro e non oltre il 31/01/2017.

Il riversamento all' Associazione per la Sicurezza Costruzioni del Veneto (A.S.C.) della aliquota di contribuzione sopra richiamata raccolta tramite le Casse Edili del Veneto avverrà nelle modalità e con le periodicità che saranno convenute tra le Parti Sociali firmatarie il presente Accordo a mezzo dell'apposito Regolamento di attuazione già in precedenza richiamato..

Per quanto concerne le risorse economiche già convenute ed accantonate a livello territoriale in singole province in forza di precedenti intese tra le parti sociali territoriali per il finanziamento di operatività di figure similari a quelle dell'RLST ovvero comunque operanti nell'ambito della sicurezza e prevenzione infortuni essere resteranno a disposizione delle stesse parti sociali territoriali che ne decideranno congiuntamente la destinazione valutata più congrua.

L'attività degli RLST regionali potrà essere esercitata esclusivamente nelle imprese in cui non vi sia stata elezione diretta dell' RLS ovvero non operi un RLS all'interno della RSU eletta ovvero non operi un RLST provinciale.



Le imprese dove sia presente un RLS, che sia stato eletto o designato nel rispetto di quanto previsto dal vigente Accordo Interconfederale 22 giugno 1995, dovranno appositamente segnalarne l'operatività alle singole Casse Edili di ogni provincia che metteranno a disposizione delle parti sociali le informazioni così raccolte, per l'incrocio dei dati con l'anagrafe degli RLS aziendali costituita presso l'Ente Unico per la formazione-sicurezza di ogni singola provincia.

Una volta designati, gli RLST regionali riceveranno una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui eserciteranno la propria rappresentanza, tale da assicurare loro adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi nel comparto delle costruzioni.

Le modalità e i contenuti specifici di tale formazione saranno congiuntamente predisposti dalle parti sociali firmatarie il presente Accordo Quadro avvalendosi della collaborazione degli Enti Unici per la formazione - sicurezza operanti nella Regione Veneto. Il percorso formativo dovrà svilupparsi per almeno 120 ore iniziali in materia di sicurezza e salute sia di natura teorica che pratica e dovrà effettuarsi entro 2 mesi dalla data di designazione degli RLST regionali, con verifica finale di apprendimento e 8 ore di aggiornamento annuale.

I relativi costi di formazione saranno finanziati attingendo all'aliquota di contribuzione versata all'Associazione per la Sicurezza Costruzioni del Veneto (A.S.C.) con riversamento degli importi necessari all'Ente/ Enti Unici cui verrà materialmente demandata tale formazione secondo le modalità che saranno stabilite dalle Parti sociali firmatarie del presente Accordo nell'ambito del richiamato Regolamento di attuazione.

Tutti gli RLST operanti nell'ambito della Regione Veneto dovranno partecipare a comuni attività di aggiornamento professionale, nonché a programmati incontri finalizzati ad un organico coordinamento con i singoli territori provinciali



Nelle opere nelle quali siano coinvolte più imprese, ad eccezione di quelle indicate al quint'ultimo comma del presente Accordo Quadro, il ruolo di coordinatore degli RLS competerà al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell'impresa affidataria o appaltatrice, o verrà individuato nell'ambito degli RLS aziendali operanti nel sito produttivo.

Nelle suddette opere il coordinatore degli RLS aziendali potrà avvalersi anche della collaborazione e del supporto di un RLST regionale e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo o di RLST provinciale.

Nelle grandi opere e/o nei contesti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. l'attività di coordinatore degli RLS aziendali, presenti nei cantieri in cui siano coinvolte più imprese, è esercitata dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo, individuato, su loro iniziativa, tra i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza delle aziende operanti nei cantieri del sito produttivo.

Le attribuzioni saranno quelle previste dall'art. 50 del Dlgs. 81/2008 e e s.m.i.

La sperimentazione della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza territoriale regionale avrà una durata di due anni a far data dal 1° aprile 2017 fino al 31 marzo 2019. Prima di tale scadenza le Parti sociali firmatarie del presente Accordo si ritroveranno per valutare la proroga ovvero il consolidamento del presente Accordo, che non potrà pertanto essere soggetto a tacita proroga.



Per quanto non diversamente disciplinato dal presente Accordo Quadro, le parti sottoscrittrici si richiamano integralmente ai contenuti dell'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995 per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nelle imprese industriali

Le Parti Sociali firmatarie convengono conclusivamente che il presente Accordo Quadro regionale si integra con gli accordi provinciali di precedente richiamo in premessa.

Le Parti Sociali regionali si impegnano infine affinché l'oggetto del presente Accordo Quadro sia recepito senza modifiche dalle singole Associazioni Territoriali dei Costruttori Edili del Veneto e dalle OO.SS. provinciali a livello territoriale.

La sostenibilità economica del presente Accordo viene conclusivamente condizionata all'avvenuto recepimento senza modifiche dei suoi contenuti tutti da parte delle singole Associazioni Territoriali dei Costruttori Edili del Veneto e delle OO.SS. provinciali a livello territoriale.

ANCE VENETO

FENEALUIL VENETO

FILCA CISL VENETO

FILLEA CGIL VENETO

07 dicembre 2016

LINEE GUIDA PER LA DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DELL'EVR PER LE IMPRESE EDILI INDUSTRIALI DEL VENETO

Addì 7 dicembre 2016 presso la sede di ANCE VENETO in Padova si sono incontrati

ANCE VENETO, in persona del Presidente "pro tempore" arch. Giovanni Salmistrari, giusta mandato di rappresentanza conferito congiuntamente da **ANCE BELLUNO, ANCE PADOVA, ANCE TREVISO, ANCE ROVIGO, ANCE VENEZIA, ANCE VERONA E ANCE VICENZA**

e

FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL VENETO, nelle persone dei rispettivi Segretari Regionali sigg. Valerio Franceschini, Francesco Orru e Leonardo Zucchini

(per brevità di seguito definiti insieme: Le Parti sociali)

Viste le previsioni contenute negli artt. 12 e 38 dell'Accordo 1° luglio 2014 per il rinnovo del c.c.n.l. Edilizia industriale

è concordato quanto segue

Nella province del Veneto dove operano le rappresentanze territoriali che si riconoscono nelle Parti sociali firmatarie delle presenti LINEE GUIDA è istituito l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), quale elemento retributivo variabile che terrà conto dell'andamento congiunturale del settore edile e che sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio della provincia.

L'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente c.c.n.l., edilizia industriale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, e non sarà quindi computabile nemmeno ai fini dei versamenti ed accantonamenti dovuti alla Cassa Edile provinciale.



Le Parti sociali provinciali determineranno, a copertura economica del periodo decorrente dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017, l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale, tenendo conto delle variazioni temporali, su base triennale, di quattro indicatori territoriali e delle loro incidenze ponderali in termini percentuali.

Ai fini della determinazione annuale dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello territoriale, saranno utilizzati i seguenti tre indicatori territoriali predefiniti dall'Accordo 1° luglio 2014 di rinnovo del c.c.n.l. edilizia industriale:

1. Numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile Provinciale;
2. Monte salari denunciato alla Cassa Edile Provinciale;
3. Ore denunciate alla Cassa Edile Provinciale.

Il quarto indicatore territoriale viene individuato nel Rapporto ore versate/ore denunciate alla singola Cassa Edile provinciale.

Le Parti sociali provinciali determineranno le modalità di computo del numero dei lavoratori



iscritti, del monte salari e delle ore denunciate alla singola Cassa Edile Provinciale.

Al fine della determinazione annuale dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), a ciascuno dei 4 indicatori territoriali come sopra individuati viene attribuita una incidenza ponderale pari al 25%. Le parti sociali provinciali, tenuto conto delle peculiarità dei singoli territori, potranno peraltro convenire diverse incidenze ponderali per i 4 indicatori territoriali come sopra individuati.

Le medesime Parti procederanno al raffronto degli indicatori territoriali, su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente.

Ai fini della verifica annuale degli indicatori territoriali il triennio di riferimento e quello immediatamente precedente sono composti di anni esercizi Cassa Edile (1° ottobre – 30 settembre anno solare successivo).

Ai fini dell'individuazione del triennio di riferimento devono essere presi quali anni esercizi Cassa Edile l'ultimo che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori considerati ed i due precedenti. Il triennio immediatamente precedente è costituito dai tre anni esercizi Cassa Edile precedenti all'ultimo anno che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori sopra richiamati.

Le Parti sociali provinciali determineranno gli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) da corrispondere a copertura economica del periodo decorrente dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017, effettuando la comparazione del triennio esercizi Cassa Edile 2016-2014 con il triennio immediatamente precedente esercizi Cassa Edile 2015-2013.

Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale sarà annualmente riconosciuto e determinato solo qualora dovesse risultare una variazione pari o positiva di almeno due degli indicatori considerati.

L'importo dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale sarà determinato, per gli impiegati, gli operai e per gli apprendisti impiegati ed operai, nella misura oraria corrispondente al 4% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° luglio 2014, qualora dovesse risultare una variazione pari o positiva per tutti gli indicatori considerati.

Qualora la variazione pari o positiva non dovesse risultare per tutti gli indicatori considerati, ma dovesse comunque risultare per almeno due degli stessi, il predetto importo orario verrà ridotto a una misura percentuale dello stesso pari alla somma delle incidenze percentuali come sopra richiamate relative agli indicatori per i quali risulterà una variazione pari e/o positiva, quindi in misura non inferiore al 50% (pari al 2% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° luglio 2014 divisi per il coefficiente 173). Laddove a livello provinciale fossero peraltro state convenute incidenze ponderali diversificate rispetto alla percentuale del 25% prevista come norma per il singolo indicatore, l'EVR sarà comunque riconosciuto nella misura corrispondente alla somma delle incidenze ponderali diversificate dei suddetti due parametri risultanti pari o positivi convenute a livello provinciale

Le Parti sociali provinciali comunicheranno, mediante pubblicazione sul sito della Cassa Edile provinciale:

- gli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) determinati in via definitiva a livello provinciale ed effettivamente erogabili a seguito della verifica

annuale aziendale di cui sotto sia nel caso in cui le variazioni dei due indicatori aziendali risultino entrambe pari o positive sia nel caso in cui la variazione pari o positiva interessi solo uno dei due indicatori aziendali;

- il periodo di decorrenza e di validità delle predette erogazioni;
- il triennio di riferimento e quello immediatamente precedente validi per la verifica annuale a livello aziendale di cui sotto;
- le modalità di calcolo delle ore denunciate in Cassa Edile per la determinazione del relativo indicatore aziendale.

L'impresa procederà alla determinazione degli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), dovuti a livello aziendale, tramite verifica aziendale.

Ai fini di cui sopra l'impresa procederà, come previsto dall'Accordo di rinnovo del ccnl edilizia industriale 1° luglio 2014 al calcolo dei seguenti due indicatori aziendali:

1. ore relative ad operai ed apprendisti operai denunciate alle Casse Edili, anche diverse dalla Cassa Edile della provincia di appartenenza, secondo le medesime modalità individuate al livello provinciale, mettendo a tal fine a raffronto i medesimi dati relativi alle denunce effettuate alla Casse Edili per gli esercizi Cassa Edile 2016,2015 e 2014 con i medesimi dati relativi alle denunce effettuate per gli esercizi Cassa Edile 2015,2014,2013.
- volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alle scadenze previste per legge, mettendo a tal fine a raffronto i dati relativi al volume di affari denunciato per gli anni solari (1° gennaio-31 dicembre) 2016,2015 e 2014 con i dati relativi al volume di affari denunciato per gli anni solari (1° gennaio-31 dicembre) 2015,2014 e 2013


Per l'impresa che operi con soli impiegati il parametro sostitutivo a livello aziendale delle ore denunciate alla Cassa Edile provinciale sarà dato dalle ore effettivamente lavorate come registrate nel Libro Unico del Lavoro.

All'esito del predetto confronto sull'andamento degli indicatori aziendali , l'azienda:

a) corrisponderà, con decorrenza e per il periodo di validità previsti, gli importi orari dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) nella misura determinata in via definitiva a livello provinciale , come comunicata annualmente dalle Parti Sociali provinciali, qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, come individuati in precedenza, le variazioni dei suddetti due indicatori aziendali risultino entrambe pari o positive;

b) corrisponderà, con decorrenza e per il periodo di validità previsti, gli importi orari dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) nella misura pari al 1,2% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° luglio 2014 più il 50% dell'importo percentuale dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) determinato in via definitiva a livello provinciale che ecceda l'1,2%, come comunicata annualmente dalle Parti Sociali provinciali, qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, la variazione pari o positiva interessi solo uno dei suddetti indicatori aziendali;

c) non corrisponderà l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, come individuati in precedenza, le variazioni dei suddetti due indicatori aziendali risultino entrambe negative.



Gli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) saranno erogati annualmente a consuntivo in un'unica soluzione con le retribuzioni di competenza del mese di gennaio 2018 e a fini della loro quantificazione saranno sempre comunque commisurati alle ore ordinarie di lavoro effettivamente lavorate fino ad un massimo di 173 ore mensili.

Alle ore ordinarie effettivamente lavorate saranno equiparate, ai fini della quantificazione dell'importo dell'EVR erogabile:

- A) ore di fruizione nel mese dei permessi L.104/92;
- B) ore di partecipazione durante l'orario di lavoro a corsi di formazione cui il lavoratore sia stato comandato dall'azienda;
- C) Ore di fruizione dei permessi per cariche sindacali;
- D) Ore di congedo per maternità e paternità;
- E) Ore di assemblee sindacali nel limite previsto dalla l.300/70

In caso di part-time rientrano nelle ore ordinarie di lavoro effettivamente lavorate anche quelle lavorate per effetto di clausole elastiche.

Resta fermo che gli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) non incidono sulla gratifica natalizia per gli operai e sulla tredicesima, premio annuo e premio fedeltà per gli impiegati.

Ai fini di quanto previsto per la verifica e determinazione dell'EVR effettivamente erogabile a livello aziendale verrà attivata la seguente procedura:




a) l'impresa renderà una autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi gli indicatori aziendali all'Associazione territoriale datoriale di riferimento e alla Cassa Edile provinciale, dandone comunicazione alle R.S.A. o R.S.U., ove costituite;

b) la suddetta Associazione e/o la predetta Cassa Edile informeranno con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiveranno un confronto con le stesse per la verifica della autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa edile afferente le ore denunciate.

Le imprese procedono alla determinazione ed alla corresponsione degli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), dovuti a livello aziendale, nei termini compatibili con gli adempimenti posti a loro carico, indicati dalle Parti sociali provinciali.

Ai fini di quanto previsto alle lettere a), b) e c), le imprese costitutesi nel 2013 effettueranno la comparazione del biennio 2016-2015 con il biennio immediatamente precedente 2015-2014, mentre le imprese costituite nel 2014 effettueranno la comparazione dell'anno 2016 con l'anno immediatamente precedente 2015. Le imprese costitutesi dal 2015 in poi corrisponderanno gli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) nella misura determinata dalle parti sociali provinciali a livello provinciale.


Le Parti sociali provinciali si riservano infine di constatare e comunicare, mediante pubblicazione sul sito della Cassa Edile provinciale, gli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), da attribuire agli apprendisti in relazione alla regolamentazione della



retribuzione per detto personale che sarà convenuta tra le parti sociali nazionali nel rispetto di quanto previsto dall'art.42 comma 5 lettera b) del Dlgs 81/2015.

Le parti sottoscriventi le presenti Linee Guida potranno rincontrarsi nel corso dell'anno 2017 ove sopravvengano a livello nazionale intese e/o regolamentazioni modificative in materia di determinazione ed erogazione dell'E.V.R. aventi efficacia temporale per il medesimo anno 2017 , per valutare le modifiche/armonizzazioni eventuali da apportare alle medesime Linee Guida oggi convenute.


ANCE VENETO




FENEAL UIL VENETO



FILCA CISL VENETO



FILLEA CGL VENETO



07 dicembre 2016